



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H75F22000270006

TRA

Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal dott. _____, nella sua qualità di direttore Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

E

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, di seguito denominato anche "DAFNAE" con sede legale in Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD), codice fiscale 80006480281, rappresentata da _____, autorizzato alla stipula del presente atto e domiciliato per la Sua carica presso la sede;

PREMESSO

CHE

- a. In relazione ai fabbisogni rilevati attraverso l'analisi effettuata sulle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte nell'attuazione della Misura 20 del PSR, con DGR n. 1107 del 09 agosto 2021 è stato approvato il Programma Operativo (PO.6);
- b. È stata quindi inserita, tra le attività previste dal Programma di Assistenza Tecnica del PO.6, l'iniziativa denominata "Realizzazione di analisi, studi e ricerche finalizzate alla verifica dello stato di attuazione delle misure del PSR e al monitoraggio di indicatori ambientali", configurata all'interno dell'AZIONE "3- Sorveglianza", identificata con ID-55, e finanziata attraverso tipo di procedura (1), ossia tramite domanda di pagamento presso Avepa, per un importo massimo di 195.000 euro;
- c. Con nota prot. n. 95454 del 01/03/2022, DAFNAE ha avanzato la proposta di una nuova attività, per sviluppare la stessa positiva esperienza nel presente periodo di transizione verso la programmazione 2023-2027. A questo proposito, è stato evidenziato nella nota medesima che l'ambito di ricerca proprio di DAFNAE si colloca nei settori delle produzioni vegetali e animali e di difesa delle colture agrarie, della biodiversità e conservazione dell'ambiente, della gestione sostenibile del territorio rurale. DAFNAE, in quanto istituzione pubblica, promuove l'uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche, mediante la valorizzazione dell'ambiente coltivato e della biodiversità. Tali tematiche costituiscono una piattaforma condivisa con la Regione Veneto, sulla quale vengono intraprese attività comuni di pubblico interesse.
- d. A tal fine, il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova
 - è valutato quale Soggetto particolarmente esperto e qualificato, in considerazione delle significative esperienze e competenze nell'ambito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche, data la diffusione di conoscenze avanzate, tra l'altro, sul tema della conservazione dei sistemi ecologici, la valorizzazione dell'ambiente coltivato e della biodiversità.
 - è, fra l'altro, particolarmente interessato ad attivare una collaborazione con la Regione del Veneto nell'ambito dell'approfondimento inerente la valutazione delle misure agro-climatico-ambientali del PSR;
 - è dotato, altresì, di un consistente know-how per l'analisi idraulica dei suoli, della loro struttura 3D e del loro comportamento geofisico, che non è reperibile in altro ambito accademico o scientifico attinente le scienze agrarie, per lo meno nell'area di indagine, il che consente di razionalizzare tutte le risorse necessarie ai monitoraggi delle attività previste. L'insieme delle strumentazioni e il know-how di DAFNAE rappresentano un elemento unico a livello nazionale, favorendo un approccio multi-strumentale e olistico allo studio della struttura dei suoli e delle loro proprietà derivate.



7c5497a9



RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO,**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****ART. 1**

Finalità e motivazioni

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo di collaborazione, unitamente al progetto " Monitoraggio e stima territoriale dei principali indicatori agro-climatico-ambientali sui sistemi colturali del PSR veneto" nell'ambito dell'iniziativa ID 55 finanziata dal PO.6 della Misura 20, del PSR 2014-2020 di cui alla DGR n. n. 1107 del 09 agosto 2021.
2. Le Parti dichiarano di conoscere il progetto in argomento, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato.

ART. 2

Attività

1. Con il presente accordo la Regione del Veneto e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività previste dal progetto " Monitoraggio e stima territoriale dei principali indicatori agro-climatico-ambientali sui sistemi colturali del PSR veneto" (di seguito "Programma"), finalizzato a rendere disponibili al valutatore indipendente i parametri di monitoraggio utili alla definizione della quantificazione degli effetti del PSR sui comparti ambientali aria, acqua e suolo.
2. Il DAFNAE si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna delle relazioni intermedie e finali sul lavoro di analisi svolto e quelle "non scientifiche" di sintesi.
3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare con DAFNAE sulla base delle attività dettagliate dall'Allegato A alla Deliberazione che approva il presente schema di convenzione, nonché secondo quanto indicato al successivo articolo 3, punti 1. e 2.
4. Le attività poste in essere dalla collaborazione in oggetto hanno la finalità di rispondere all'interesse comune delle Parti di estendere la determinazione spazio-temporale degli effetti degli impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020, accompagnando le scelte strategiche e le valutazioni verso la nuova Programmazione dello Sviluppo Rurale.

ART. 3

Obblighi delle parti e responsabili dell'attuazione

1. La Regione del Veneto si impegna a collaborare, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il responsabile scientifico del Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova ed il responsabile tecnico per la Regione del Veneto (dirigente della UO Agroambiente), in particolare ai fini dell'individuazione e del reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del Programma;
2. Il DAFNAE si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, nei tempi indicati dal "Programma", mettendo a disposizione il know how accademico, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità; la Regione del Veneto metterà a disposizione le risorse tecniche, finanziarie, conoscitive, i data base utili, le competenze e le professionalità necessarie a DAFNAE per lo svolgimento della sua attività.



3. A tale scopo, il Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova individua il prof. Francesco Morari quale responsabile scientifico per le attività previste dal Programma.
4. La Regione del Veneto riconosce al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) un rimborso spese pari a euro 195.000,00 che verrà corrisposto secondo le modalità e tempi descritti all'articolo 5 della presente convenzione.
5. Per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento, il costo complessivo non potrà superare l'importo di euro 225.000,00, di cui euro 195.000,00 a carico della Regione del Veneto, quale ristoro delle spese sostenute da DAFNAE, ed euro 30.000,00 a carico del Dipartimento DAFNAE.
6. Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) e la Regione del Veneto, ai fini del presente accordo, opereranno nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 4
Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle attività di propria competenza, il DAFNAE si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo di collaborazione.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal "Programma".
4. Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con il presente accordo di collaborazione nei confronti della Regione del Veneto.

ART. 5
Modalità di pagamento

1. Il rimborso delle spese è pari a euro 195.000,00 (comprensivo di ogni onere), sarà erogato, con accredito sul c/c bancario del DAFNAE, con la seguente modalità:
 - a. euro 51.000,00 alla consegna e approvazione delle relazioni annuali previste per il primo anno di attività.
 - b. euro 77.000,00 alla consegna e approvazione delle relazioni annuali previste per il secondo anno di attività.
 - c. euro 67.000,00 alla consegna e approvazione delle relazioni annuali previste per il terzo anno di attività.
2. Ai fini del trasferimento del rimborso spese, l'Università dovrà presentare alla Regione idonea rendicontazione dettagliata in base ad un'analisi distinta dei costi sostenuti, per quanto riguarda in particolare il personale impiegato, i servizi ed i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati e/o utilizzati per le rilevazioni e i monitoraggi, la documentazione o riproduzione di atti prodotti, in coerenza comunque con le attività svolte e secondo il cronoprogramma del Programma.
3. Sulla base di tale rendicontazione e secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 993/2016 (Assistenza tecnica PSR, Misura 20, Piano di attività) e s.m.i., verrà erogata all'Università la quota a carico della Regione, attraverso l'organismo pagatore regionale AVEPA, con le modalità descritte.
4. La liquidazione del rimborso spese al DAFNAE avverrà a fronte di presentazione di regolare nota di addebito con allegata la rendicontazione dell'attività svolta che dovrà riportare la dicitura: "Monitoraggio e stima territoriale dei principali indicatori agro-climatico-ambientali sui sistemi colturali del PSR veneto, nel periodo di transizione 2022-2024" ed il codice CUP H75F22000270006;
5. Ai fini fiscali il DAFNAE dichiara che l'importo previsto per la presente attività è fuori dal



campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionale.

ART. 6

Durata

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università e ha durata fino alla presentazione delle relazioni finali, a conclusione delle attività previste dal programma, da parte di DAFNAE.
2. Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2024. Il DAFNAE dovrà svolgere le attività di propria competenza entro tale data.
3. Le Parti potranno concordare proroga del termine di durata del presente accordo, su richiesta scritta e motivata almeno 2 mesi prima del termine di conclusione previsto per la collaborazione.

ART. 7

Elaborati finali

1. Il DAFNAE si impegna a consegnare alla Regione del Veneto le relazioni scientifiche finali, le relazioni di sintesi non tecnica e le pubblicazioni a questa collegate, riportando i risultati e le informazioni emerse nel corso dello svolgimento delle attività del "Programma", realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto. La relazione dovrà essere fatta pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in tre copie cartacee e digitali.

ART. 8

Utilizzo dei risultati

1. I risultati dell'attività descritta, riferiti a tutti i dati elaborati, sono di proprietà della Regione del Veneto e di DAFNAE.
2. I dati grezzi raccolti durante le attività del "Programma" verranno condivisi da DAFNAE e Regione del Veneto, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il "Programma", dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordate con la Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione e a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei loghi nel rispetto di quanto previsto dal documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari" approvato con Decreto n. 4 del 17 maggio 2016 e s.m.i. .

ART. 9

Obbligo di segretezza e protezione dati

1. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si rendono garanti che il personale da essi destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

ART. 10

Controversie e norme di rinvio



1. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, non risolte nell'ambito dei confronti diretti tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 11

Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
2. L'Accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/1986.
3. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art. 12

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria:

indirizzo: Via Torino, 110 - 30172 Mestre – VE;

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

per DAFNAE:

Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD);

dipartimento.dafnae@pec.unipd.it

ART. 13

Tutela dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.
2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Per REGIONE del VENETO Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria	Per DAFNAE
--	------------

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

